



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO _____, n. ____.

**Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle
associazioni forensi maggiormente rappresentative**

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 12 dicembre 2013

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Considerato che per i regolamenti adottati dal Ministero della giustizia la norma suindicata prevede che il C.N.F. esprima il proprio parere, dopo aver sentito anche *“le associazioni forensi che sono costituite da almeno 5 anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative”*;

Ritenuto di dover, in proposito, adottare apposito regolamento per individuare le associazioni aventi i requisiti indicati dalla norma richiamata;

ADOTTA
il seguente schema di regolamento

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la istituzione dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012, nonché le modalità per la sua tenuta.

Art. 2.
Istituzione ed aggiornamento dell'elenco

1. E' istituito l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. L'elenco è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne cura il costante aggiornamento.

3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense www.consiglionazionaleforense.it e sarà aggiornato dopo ogni nuova iscrizione.

Art. 3.

Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/12

1. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, le associazioni forensi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono costituite da almeno 5 anni;
- b) sono disciplinate da uno statuto che preveda espressamente la tutela e la promozione dell'attività difensiva affidata all'avvocato dall'ordinamento giuridico e finalizzata a garantire le funzioni assegnategli dall'ordinamento professionale ed i valori dallo stesso riconosciuti nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dei principi costituzionali e dei diritti inviolabili di difesa dei cittadini;
- c) hanno un ordinamento interno a base democratica;
- d) hanno un numero di iscritti pari almeno a 2.500 e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà più uno dei distretti di Corte d'appello;
- e) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi periferiche;
- f) promuovono e favoriscono la formazione e l'aggiornamento professionale attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrando di aver organizzato e tenuto, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa;
- g) non hanno scopo di lucro ed assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi formativi.

Art. 4.

Modalità di richiesta di iscrizione nell'elenco

1. Le associazioni forensi che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono:

- a) inviare la domanda mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense oppure mediante posta elettronica certificata all'apposita casella di posta elettronica indicata nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Procedimento di iscrizione nell'elenco

1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed, in via istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1°, il Consiglio Nazionale Forense delibera:

a) la iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative nell'elenco dedicato,

oppure

b) il rigetto della domanda.

4. Le associazioni forensi le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.

5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun quadriennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio Nazionale Forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco

1. Il Consiglio Nazionale Forense verifica, ogni quattro anni, la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.

2. Il Consiglio Nazionale Forense può, previa audizione dei rappresentanti dell'associazione e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell'elenco qualora l'associazione forense perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento.

3. L'associazione forense alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. L'iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative già riconosciute dal Congresso avviene di diritto a condizione che esse siano costituite da almeno 5 anni.

2. Anche per tali associazioni si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5, e art. 6 del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it